



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, - 6 MAR. 2020

Prot. n. D327/2020/ 153 01211

Ordinanza

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni organizzative relative ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole dell'infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 1), punto 25), punto 26) del decreto del Presidente della Repubblica, n. 670 del 1972 che attribuisce alle Province autonome competenza legislativa primaria rispettivamente in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, assistenza e beneficenza pubblica, nonché di scuola materna;

VISTO l'articolo 117, terzo comma della Costituzione italiana che annovera tra le materia di competenza concorrente regionale l'istruzione e l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;

VISTO l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 670 che attribuisce potestà amministrativa alle Province autonome nelle materie in cui alle medesime lo Statuto speciale attribuisce potestà legislativa;

VISTO il Titolo VI dello Statuto speciale che riconosce autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, alle Province autonome;

VISTO l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2020, recante lo schema di ordinanza contenente le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 da adottare nelle regioni non interessate dal cluster e considerato che tale schema di ordinanza prevede che "per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono alle finalità della presente ordinanza ai fini dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione";

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, imponga l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 4 marzo 2020 che all'articolo 1, comma 1, lettera d) prevede, tra l'altro, che "limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza";

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 4 marzo 2020 prevede all'articolo 4, comma 4, una specifica disposizione di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome;

RITENUTO che mantenere aperte le strutture che erogano servizi educativi e scolastici per l'infanzia comporta costi di gestione che non si giustificano a fronte di prestazioni sospese in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della sanità pubblica e la assunzione delle necessarie e correlate misure di carattere organizzativo anche al fine di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica provinciale;

SENTITO in riferimento ai contenuti dell'Ordinanza il Commissario del Governo per la provincia di Trento,

ORDINA

la chiusura dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie, fino al 15 marzo 2020, in luogo della sospensione dei servizi prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 4 marzo 2020.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

- dott. Maurizio Fugatti -

